

Giuristi tra i crocifissi

di Andrea Guazzarotti *

(30 ottobre 2003)

L'ordinanza ex art. 700 c.p.c. che ha ingiunto a un'autorità scolastica la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate da due alunni di fede islamica ha suscitato un coro quasi unanime di critiche. Quelle delle alte sfere ecclesiastiche, per quanto a mio avviso decisamente sopra le righe, non stupiscono. Così come non stupiscono più di tanto le reazioni dei politici di quasi tutti gli schieramenti (dopo l'undici settembre, non è propriamente vantaggioso schierarsi a favore di un musulmano che chiede la rimozione del crocifisso). Non è neppure troppo sorprendente, anche se molto grave, la minaccia del Ministro Castelli di far partire un'azione disciplinare contro l'autore di quel provvedimento giurisdizionale (il che suona intimidatorio anche per i giudici che saranno chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza della domanda, e non sul solo *fumus*, nonché per quelli degli eventuali successivi gradi di giudizio). Sorprende, e non poco, l'esternazione televisiva del Presidente della Repubblica (nonché presidente del C.S.M.!), che ha quasi esplicitamente dichiarato la erroneità della decisione e la necessità della sua riforma, in base a un ragionamento che, come quello di politici e prelati, sembra affidarsi allo "spirito del popolo", piuttosto che al dettato normativo - anche costituzionale - vigente.

Ma a proposito di discorsi fondati su disposizioni giuridiche, piuttosto che su tradizioni e sentimenti popolari, a stupire più di tutto sono le reazioni dei giuristi apparse sulle pagine di importanti giornali nazionali. Reazioni anch'esse concordanti nell'additare l'errore del giudice, rimproverato, tra l'altro, di aver disatteso "leggi" (o comunque "disposizioni") vigenti. Essendo tali disposizioni "cogenti nei confronti di qualsiasi giudice", al più si sarebbe potuta sollevare una questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale. Starebbe al legislatore democratico, o al più alla Corte costituzionale, quindi, assumersi la responsabilità di decidere se il crocifisso vada o meno rimosso. Il giudice avrebbe usurpato tale prerogativa. Con i tempi che corrono, non si tratta di cosa da poco stigmatizzare di fronte all'opinione pubblica l'operato di quel giudice in termini così netti.

Ma si tratta di affermazioni gravi perché si dimostrano ignare quanto meno della motivazione dell'ordinanza incriminata. Dove sono, infatti, le norme che prescrivono il crocifisso nelle scuole pubbliche? In fonti di rango regolamentare del 1924 e del 1928, le quali, per definizione, il giudice non avrebbe potuto impugnare dinanzi alla Corte costituzionale. Le quali, per definizione, non è necessario vengano abrogate espressamente dal Parlamento. Le quali, per definizione, non possono avere contenuti contrastanti con norme di legge o costituzionali successive. Le quali, in caso tale contrasto si dia, il giudice è tenuto a considerare abrogate (o vizzate). Né le cose cambiano se il contrasto insorge tra una disposizione puntuale, come l'obbligo dell'affissione del crocifisso, e una o più disposizioni generali, come l'affermazione espressa del venir meno della confessionalità dello Stato e l'espresso abbandono dell'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica (per non parlare di libertà religiosa, eguale libertà delle confessioni religiose e separazione degli ordini statale ed ecclesiastico).

Sono tutte cose finemente e ampiamente motivate nell'ordinanza "dello scandalo".

Ora, io non so se nel prosieguo di questa vicenda e del relativo dibattito spunteranno, dalla notte dei tempi, norme di legge non ancora *formalmente* abrogate (la legge Casati del 1859, per es., sull'istruzione religiosa e scolastica, che neppure vetusti codici di diritto ecclesiastico riportano) da cui evincere la natura primaria delle norme che supporterebbero la prescrizione del crocifisso (a sentir parlare prelati, politici e sociologi, vigerebbe in materia una sorta di consuetudine immemorabile, del cui rango sarebbe inutile o irriguardoso parlare). Quello che mi preme dire, è che lo stesso parere del Consiglio di Stato del 1988, pur considerandole non abrogate, definiva quelle norme come REGOLAMENTARI, e altrettanto faceva la Corte di Cassazione nel 2000 (che però le riteneva, sia pure in *obiter dictum*, abrogate). Anche questo è espressamente citato dal nostro giudice. Se, pertanto, si vuole tacciare sul punto l'erroneità della sua decisione, si dovrà criticare anche quelle degli alti consessi che l'hanno preceduta. In ogni caso, si dovrà considerare che il giudice, seguendo gli orientamenti di Consiglio di Stato e Cassazione, non ha commesso alcun errore clamoroso, non si è arrogato alcuna prerogativa paralegislativa o di controllo diffuso di costituzionalità. Tanto più che lo stesso Ministero convenuto (e, con esso, l'Avvocatura dello Stato), che tanto strenuamente e ripetutamente afferma la perdurante vigenza della disciplina, non ha affatto contestato la natura regolamentare di quest'ultima, né in questo singolo caso, né in via generale (Nota 3 ottobre 2002 del Ministero dell'istruzione

<http://www.istruzione.it/normativa/2002/dir31002.shtml>).

Ma quello che appare ancora più ineccepibile, con riguardo alle affermazioni circa la base legale dell'obbligo del crocifisso a scuola, è il fatto che per la scuola materna (frequentata da uno dei due bambini del ricorrente) nulla venga disposto da quelle o da altre disposizioni, non dovendosi neppure disquisire circa la persistente vigenza di simile obbligo mai esistito (lo stesso Ministero, nella Nota citata, parla solo di scuole elementari e medie).

Ora, volendo sempre prescindere dal merito della vicenda, quello che lascia ancora spiazzati è che nessun giurista-opinionista abbia contrastato il modo con cui i giornali (anche i più autorevoli) hanno presentato l'operato del giudice in questione, stigmatizzandolo come una sua "crociata laica", ovvero come incauto prestare il fianco alle richieste di un noto integralista provocatore. Possibile che non si riesca a far capire ai giornalisti di professione (non dico ai politici e ai prelati) che, in questo come in tutti gli altri "casi difficili", il giudice non segue una sua agenda personale, un suo programma ideologico da realizzare a tappe cadenzate, bensì è costretto dalla legge e dalla Costituzione a dare tempestiva risposta ad istanze rigorosamente formalizzate provenienti dai privati (e dalla pubblica amministrazione). Che, in questo come in altri casi, il giudice deve fare rigorosa astrazione dalle caratteristiche personali e sociali del ricorrente (e delle parti). Che l'unica cosa processualmente rilevante, in questa vicenda, non è il fatto che il presunto integralista islamico conduca una fantomatica lotta contro le ingerenze della Chiesa nelle istituzioni pubbliche, bensì il fatto che i figli del ricorrente, professanti la sua religione, si trovano a frequentare aule scolastiche dotate di crocifisso? Potrebbe dirsi che *del tutto arbitrariamente* il nostro giudice ha considerato come potenzialmente lesivo della libertà religiosa e di coscienza, nonché di quella del genitore e della sua potestà educativa, la presenza del crocifisso imposta ai giovanissimi alunni. E questa arbitrarietà starebbe a dimostrare la natura ideologica della pronuncia, il personale programma di "scristianizzazione" e "laicizzazione" forzata perseguito dal giudice. Ma a stabilire il contrario non sono faziosi comunicati dei nuovi centri del potere islamico in Italia e nel mondo, bensì una secolare tradizione giuridica e prassi giurisprudenziale di un Paese come la Francia, in cui pure la religione di maggioranza è quella cattolica; di un Paese come gli Stati Uniti, maggioritariamente cristiano; nonché recenti e meno recenti decisioni di tribunali costituzionali di Paesi europei decisamente "cristiani" (Tribunale federale svizzero, nel 1990, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1990/II, pp. 352 ss.; Tribunale federale costituzionale tedesco, nel 1995, *ivi*, 1995, p. 808, riconfermato nella recentissima decisione del settembre del 2003, commentata da Barbara Randazzo su questo *Forum*).

Quest'ultima decisione (*Bundesverfassungsgericht*, Secondo Senato, 24 settembre 2003 - 2 BvR 1436/02 - leggibile all'indirizzo <http://www.bverfg.de/cgi-bin/link.pl?entscheidungen>) mi dà lo spunto per una riflessione ulteriore. In questa decisione il giudice costituzionale tedesco ha stabilito che il divieto di far accedere all'insegnamento pubblico una (aspirante) insegnante di fede islamica, solo perché si rifiuta di togliersi il velo, non può essere una decisione rimessa al solo Esecutivo, stante la chiara limitazione che si determina a carico del diritto costituzionale di libertà religiosa dell'insegnante. Spetta, invece, al Legislatore democraticamente eletto assumersi la responsabilità di bilanciare *ragionevolmente* (dunque sotto il controllo di costituzionalità) i beni costituzionali in gioco (libertà religiosa dell'insegnante, neutralità dello Stato, libertà di coscienza e religiosa degli alunni e libertà educativa dei genitori). Ma finché tale disciplina legislativa non interviene, la riserva di legge che copre le limitazioni delle libertà costituzionali impone l'annullamento di provvedimenti amministrativi privi di tale copertura. Si tratta di una decisione giudiziaria che "stimola" l'esercizio dei poteri democratici del Legislatore, che fa partire un dibattito democratico, non lo blocca.

Il nostro giudice non ha fatto qualcosa di molto diverso. Ha detto che una decisione così delicata come l'imposizione del crocifisso agli alunni di scuole materne ed elementari, proprio perché incide sulla libertà religiosa (e ci vuole proprio il conformismo italiano a sopporre che ciò non possa creare problemi alla libertà religiosa e di coscienza di alcuni alunni e rispettivi genitori!), deve essere adeguatamente supportato da un fondamento di legge, che a sua volta deve essere compatibile con il principio costituzionale di laicità, come da giurisprudenza costituzionale. Invece di crocifiggere il giudice in questione, perché i nostri parlamentari, tutti d'accordo sull'obbligo del crocifisso, non prendono atto che quell'accordo non si è, finora, tradotto in alcuna norma di legge, né tantomeno costituzionale? Forse perché sarebbe imbarazzante trovare su una legge italiana, magari di rango costituzionale, un'invocazione alla religione cattolica e/o alla sua divinità, al pari di quanto fanno le legislazioni dei Paesi islamici con riferimento all'islam? (Qualcuno ricorda che nei lavori della Costituente non passò la formula dossettiana per cui "la religione cattolica - religione della quasi totalità del popolo italiano - è la religione dello Stato"? Che invece passò quella della *eguale libertà di tutte le confessioni religiose*?)

Parlamentari e politici preferiscono dare il singolo giudice in pasto ai media e all'opinione pubblica, anziché spiegare

loro il diritto costituzionale, certo. Ma i giuristi?

Postilla:

Nel salotto buono di quanti parlamentari e politici è affisso il crocifisso di plastica che vorrebbero veder esposto in tutte le scuole pubbliche del regno?

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali